

## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PANTIGLIATE E L'ASSOCIAZIONE

.....

L'anno duemilaventuno, il giorno ..... del mese di ....., presso la  
Residenza Municipale di Pantigliate, sita in piazza Comunale 10,

tra

il Comune di Pantigliate C.F. 80108750151 P. IVA 09057070154, rappresentato  
dal ....., nato a ....., codice fiscale ....., domiciliato per  
la carica nella sede municipale di P.zza Comunale n. 10, che interviene nel  
presente contratto in qualità di Responsabile del Settore Ufficio Tecnico e  
Protezione Civile, di seguito "Comune"

e

l'Associazione ....., iscritta nel Registro Regionale  
delle Associazioni di Volontariato al n. .... dal .....,  
con sede legale in ..... C.F. ....., nella persona  
di ....., nat... a ..... il  
..... C.F. ....., il quale dichiara di agire in nome, per  
conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione ..... (di seguito  
"Associazione");

### RICHIAMATI

- Il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del terzo settore (di seguito "Codice");
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1bis, e 11 della L. n. 241/1990
- il D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito "TUEL"),

### PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 4 comma 3 lettera a della legge n. 59/1997 e dell'articolo 3 comma 5 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province" svolgano "le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 2 del Codice riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali";
- l'art. 17 del Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione

il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  1. iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (o il Registro Regionale, nei casi disposti dall'articolo 101 comma 3 del Codice);
  2. possesso di requisiti di moralità professionale;
  3. poter dimostrare "adeguata attitudine", da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice);
- il comma 3 del citato articolo 56 stabilisce inoltre che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare convenzioni, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con deliberazione di GC n. .... del ..... è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- con il medesimo atto è stato inoltre disposto di avviare la procedura comparativa, il cui avviso è stato contestualmente approvato, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con il Comune;
- tale procedura comparativa ha individuato l'Associazione per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 2 della presente Convenzione;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 - Richiami e premesse**

Il Comune e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della degli obiettivi e

disposizioni emanate dall'Amministrazione, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune.

### **Art. 2 – Oggetto e finalità della Convenzione**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, come definito dal Codice, previo svolgimento di procedura comparativa, il Comune si avvale dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione in favore di terzi delle attività di seguito specificate:

- tutela e pulizia dei fontanili con particolare riguardo per il fontanile Saresano e per le parti non tombinate delle Rogge Libera e Calchera;
- tutela del verde e delle piante (Oasi del Fontanile) comprendente eventuali piantumazioni saltuarie e la segnalazione della necessità di effettuare interventi di pulizia e manutenzione;
- tutela delle fioriere, delle siepi delle essenze arboree;
- tutela dell'Oasi del Fontanile compresa la saltuaria cura degli animali;
- segnalazione di scarichi abusivi lungo le rogge e di rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

### **Art. 3 – Svolgimento del servizio**

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con la struttura organizzativa competente del Comune, che si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

Il numero dei volontari dell'Associazione, impegnati nelle attività di cui all'art. 2 sarà definito in base alle necessità e alle disponibilità degli stessi.

L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2.

L'Associazione garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 4 – Durata della Convenzione**

La presente convenzione ha durata di **due anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione, con verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

### **Art. 5 – Rimborsi**

Le attività di cui alla presente Convenzione sono svolte in regime di volontariato e pertanto, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del Codice, non possono essere retribuite in alcun modo.

Sono esclusi rimborsi spese di tipo forfettario, vietati dall'articolo 17 comma 3 del Codice.

Sono consentiti, ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del Codice, rimborsi da parte del Comune delle sole spese effettivamente sostenute e documentate. Sono altresì ammessi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del codice, rimborsi spese a fronte di autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, assoggettati ai seguenti vincoli tassativi:

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In ogni caso, l'entità del rimborso spese non potrà superare la somma annua di € 4.000,00 (quattromila/00). Detto importo comprende anche i premi delle polizze assicurative di cui al successivo art. 7 della presente Convenzione ed eventuali corsi di formazione per i volontari (per taglio e potature, ecc...).

Le parti danno atto che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.

### **Articolo 6 - Controlli**

Il Comune, a mezzo della struttura organizzativa competente, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, reso dall'Associazione.

L'Associazione fornirà l'elenco dei volontari alla struttura organizzativa competente del Comune, impegnandosi ad aggiornarlo in caso di variazioni.

Ogni anno l'Associazione dovrà presentare al Comune un piano operativo di volontariato ed una relazione annuale consuntiva sull'attività svolta in attuazione della presente convenzione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento del servizio.

### **Articolo 7 – Responsabilità e polizze assicurative**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice, l'Associazione ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

1. polizza n. .... stipulata con ..... scadenza ..... per il rischio infortuni e malattie, connessi all'attività di volontario
2. polizza n. .... stipulata con ..... scadenza ..... per il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del Codice, che provvederà al rimborso dei premi versati dall'Associazione).

Copia di tali polizze e delle quietanze di pagamento dovranno essere depositate presso la struttura organizzativa competente del Comune.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce **causa risolutiva espressa** della presente convenzione.

### **Articolo 8 - Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione .

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ad opera del Comune.

### **Articolo 9 - Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale.

### **Articolo 10- Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della parte che vi provvede.

Per il Comune

Per l'Associazione